

N. 3625

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SPECCHIA e MAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

Istituzione della festa nazionale degli alberi

ONOREVOLI SENATORI. - Nel panorama delle iniziative di carattere educativo e didattico del settore ecologico e forestale, un ruolo importante era storicamente rivestito dalla «festa degli alberi». Essa rappresenta una delle più antiche e gloriose cerimonie forestali, che la tradizione nazionale eredita da culture lontane nel tempo e nello spazio. Infatti, presso i greci e gli antichi popoli orientali era molto diffusa l'usanza di celebrare feste in occasione della piantagione di alberi. Secondo Plinio, in Roma si celebrava la festa dell'*Arbor intrat*, in onore di Cibele, il 22 marzo, con la piantagione di pini domestici, mentre il 19 luglio aveva luogo la festa Lucaria con innalzamento di simulacri inneggianti a divinità silvane.

Proseguendo questa breve rassegna di eventi popolari precorritori della festa degli alberi, nel Medioevo furono gli ordini monastici a perpetuare simili tradizioni silvestri.

Nella seconda metà dell'Ottocento si andò affermando una crescente sensibilità del mondo politico ed intellettuale verso la necessità di educare la popolazione - soprattutto quella più giovane - al rispetto ed all'amore verso la natura ed in particolare verso gli alberi, in seguito a particolari eventi calamitosi, come frane ed alluvioni, che evidenziarono i nefasti effetti di un selvaggio disboscamento. Anno felice per le iniziative forestali nel mondo fu senz'altro il 1872, allorché Sterling Morton, governatore dello Stato del Nebraska, inaugurò l'*Arbor day*: l'evento riscosse così clamoroso successo, che nel giro di pochi anni vennero messe a dimora 300 milioni di piantine! Non a caso, nello stesso anno fu istituito in America il primo parco nazionale del pianeta: il famosissimo Parco nazionale di Yellowstone. La risonanza dell'*Ar-*

bor day valicò l'oceano e giunse in Europa, dove trovò numerosi illustri estimatori tra i quali il Ministro italiano della pubblica istruzione, prima, e poi dell'agricoltura, onorevole professor Guido Baccelli. L'eminento statista seppe coniugare le suggestioni provenienti dal nuovo mondo con la nobile tradizione storica della nostra civiltà e trasse al contempo frutto dalla duplice esperienza politica dei dicasteri da lui diretti. Pertanto, con regio decreto 2 febbraio 1902, n. 18, fu istituita la festa degli alberi, con spirito dichiaratamente educativo e di sensibilizzazione verso la salvaguardia del patrimonio forestale.

Purtroppo, la celebrazione della festa degli alberi subì in Italia vicende alterne sin dai primi anni della sua istituzione.

Successivamente al periodo bellico e postbellico, nel 1951 la festa degli alberi ebbe una riedizione a Montemario presso il collegio Don Orione, in concomitanza con la presenza a Roma di sessantasei delegazioni di Stati esteri per il Consiglio della FAO. Dopo le edizioni degli anni cinquanta, si registra, a decorrere dal 1960, un progressivo declino dell'iniziativa, presumibilmente motivato dal trasferimento dallo Stato alle regioni delle competenze in materia forestale.

Concludendo, si ritiene che la festa degli alberi, sebbene risalga a quasi un secolo fa, mantenga inalterato il valore delle sue finalità istitutive, oggi più attuali di cento anni fa, per creare una sana coscienza ambientalista nelle generazioni future. Tale cerimonia rappresenta sovente l'unica occasione per molti giovani studenti di compiere un'azione concreta per la difesa e l'incremento del patrimonio arboreo e boschivo nazionale.

Al fine del recupero di tale lodevole iniziativa - e tale è la finalità del presente disegno di legge, che viene a colmare la lacuna *juris* prodottasi a seguito dell'abrogazione per desuetudine del citato regio decreto n. 18 del 1902 - si ritiene che, nel rispetto delle attribuzioni regionali in materia, la rinnovata celebrazione possa e debba costituire occasione di valorizzazione e riconoscimento del ruolo centrale del Corpo forestale dello Stato nell'azione di salvaguardia

del patrimonio boschivo nazionale. Un ripensamento delle importantissime ed insostituibili funzioni svolte da questa Amministrazione dello Stato non può e non deve condurre, pur sulla linea di un decentramento di moda, al sacrificio ed alla mortificazione di un invidiabile bagaglio di conoscenze, esperienze e professionalità poste da tempo al servizio dell'ottimale gestione del territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in tutti i comuni della Repubblica la festa nazionale degli alberi, quale momento di elevazione culturale delle giovani generazioni e di sensibilizzazione delle stesse alle esigenze di salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale nazionale.

Art. 2.

1. La festa nazionale degli alberi di cui all'articolo 1 si celebra il 21 marzo ed il 21 novembre di ogni anno.

2. Durante la celebrazione della festa di cui al comma 1 gli alunni di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado procedono, sotto la direzione tecnica e utilizzando le risorse vivaistiche del Corpo forestale dello Stato, alla piantagione di specie arboree tipiche dei rispettivi luoghi di residenza in aree individuate di intesa con i comuni competenti, ivi comprese le pertinenze limitrofe alle strutture scolastiche.

Art. 3.

1. In occasione della celebrazione della festa degli alberi sono premiati i migliori componimenti in prosa o in versi e le migliori opere grafiche, pittoresche o fotografiche inerenti i temi scelti per la celebrazione della ricorrenza nelle scuole.

2. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla produzione di audiovisivi e pubblicazioni atti a stimolare l'interesse e l'impegno degli studenti alla tutela dell'ambiente. Il materiale didattico è divulgato in occasione della celebrazione della festa nazionale de-

gli alberi, anche nel corso di appositi incontri con le scolaresche.

Art. 4.

1. È istituita la Fondazione Guido Baccelli, dotata di personalità giuridica pubblica e finalizzata alla divulgazione tra i giovani dei sentimenti di rispetto e di salvaguardia del patrimonio ambientale nazionale attraverso la promozione di iniziative a carattere culturale.

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, è emanato il regolamento di attuazione della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

